



**COMUNE DI CISLAGO
(Provincia di Varese)**

**DECRETO DEL SINDACO
N. 64 DEL 13/10/2021**

**OGGETTO:DECRETO DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITA' DEI SERVIZI
AMMINISTRAZIONE GENERALE E
DEMOGRAFICO/ELETTORALE.**

IL SINDACO

PREMESSO CHE in data 3-4 Ottobre 2021 hanno avuto luogo i comizi elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Cislago;

DATO atto che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto;

VISTO l'articolo 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 avente ad oggetto "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ai sensi del quale "nei Comuni privi del personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale Prot. N.15380 del 28.09.2021 (Comune di Uboldo) di nomina del Segretario Generale titolare della sede di segreteria convenzionata del Comune di Uboldo (VA) -Cislago (VA) - classe II^ - Avv. Cotrupi Giovanni Antonio dal 28.09.2021;

VISTO l'art.50 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il regolamento comunale di organizzazione interna, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 09/05/2019;

DATO ATTO che il Comune di Cislago non annovera nella propria dotazione organica delle figure dirigenziali;

PRESO ATTO che il Sindaco ha la facoltà di attribuire funzioni dirigenziali ai responsabili degli uffici e dei servizi, da un lato ed al Segretario Comunale, dall'altro, in quest'ultimo caso in applicazione del citato articolo 97, comma 4, lettera d), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n.40 del 31.05.2021 con cui si attribuiva la Segretario Generale Avv. Cotrupi Giovanni Antonio, allora segretario reggente, la responsabilità dei servizi in oggetto fino al 30.11.2021;

RITENUTO di dover confermare l'attribuzione al Segretario Generale, oggi titolare di sede convenzionata dal 28.09.2021, della funzione di Responsabile dei servizi in oggetto, con il

conseguente esercizio da parte dello stesso delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO del contenimento della spesa del personale ex art. 1, comma 557 della legge n.296/2006 così come modificato dalla L.114/2014, nonché del rispetto dei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n.75/2017;

DATO atto che il C.C.N.L. per il quadriennio normativo 1998-2001, all'articolo 41 comma 4, ha stabilito la possibilità da parte dell'ente, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, di procedere all'erogazione di una indennità denominata "maggiorazione della retribuzione di posizione";

PRESO ATTO che i C.C.N.L. decentrati del 22/12/2003 e del 13/01/2009, con relativi allegati, hanno stabilito le condizioni, i criteri ed i parametri di riferimento per definire la predetta maggiorazione, nell'applicazione concreta e che, nel caso di sede convenzionata, si applica anche alla maggiorazione predetta l'incremento del 25% previsto per la retribuzione del segretario;

RICHIAMATO l'art. 110 del C.C.N.L. relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali (Dirigenti e Segretari Comunali e Provinciali) sottoscritto il 17/12/2020, il quale al comma 5 fa salva la disciplina prevista dall'art. 41, comma 4 del C.C.N.L. 16/05/2001 e, conseguentemente, fino alla data di stipula e di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo integrativo continua a trovare applicazione la attuale disciplina attuativa;

DATO ATTO che con il presente decreto vengono affidate all'Avv. Giovanni Antonio Cotrupi funzioni gestionali, nei limiti delle proprie competenze;

RITENUTE sussistenti, a far data dal 28.09.2021, pertanto le condizioni previste dalla normativa per procedere all'erogazione della relativa maggiorazione della retribuzione di posizione al prefato segretario, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 1 lettera a) "condizioni" del C.C.N.L. decentrato del 22/12/2003, accordo n. 2 (conferimento di incarichi gestionali);

DATO ATTO che negli enti con popolazione superiore a 10000 abitanti, ex art. 1 dell'accordo n. 2 sopra citato, l'importo della maggiorazione non può superare il 50% della retribuzione di posizione, calcolata con particolare riferimento all'art. 3 C.C.N.L. del 01.03.2011 comma 7 che rinvia, a tal fine, agli importi di cui all'art. 3 comma 2 del C.C.N.L. del 16.05.2001, biennio economico 2000-2001, ovvero lire 36.000.000 per i segretari di fascia B oggi euro 18.592,44;

CONSIDERATO pertanto che negli enti locali che superano i 10.000 abitanti, come Cislago (VA) e la relativa sede di segreteria convenzionata, la predetta maggiorazione arriva ad un importo complessivo annuale lordo pari ad euro 11.620,27, comprensivo di tredicesima mensilità e dell'incremento del 25% per la sede convenzionata;

CONSIDERATO che tale valore è rapportato a 13 mensilità e che pertanto il valore effettivo da considerare è pari ad euro 893,86 mensili, cui va aggiunto il rateo di tredicesima;

DATO ATTO che l'Avv. Giovanni Antonio Cotrupi, segretario comunale di fascia B, è titolare di sede di classe II, quindi superiore a 10.000 abitanti;

RITENUTO di conferire all'Avv. Cotrupi l'importo del 50% della predetta maggiorazione in considerazione dell'incarico gestionale attribuito;

DECRETA

- Di confermare l'attribuzione all'Avv. Cotrupi Giovanni Antonio, Segretario Generale titolare, della responsabilità dei servizi amministrazione generale e demografico/elettorale, con il conseguente esercizio da parte del predetto Segretario Generale delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per tutta la durata del suo incarico quale segretario titolare di sede convenzionata presso questo comune.
- Di stabilire che per il perseguimento degli obiettivi previsti nei programmi attinenti le Aree indicati nel Piano della performance, aggiornamento degli obiettivi per l'anno 2021 e descritti nel Piano Esecutivo di Gestione e negli altri strumenti programmatori previsti per legge, il Segretario Comunale si avvarrà, in particolare, del personale appartenente a tali Aree.
- Di precisare che per quanto non espressamente previsto dal presente decreto viene fatto espresso riferimento e rinvio alle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali nel tempo vigenti, che qui si intendono integralmente riportate.
- Di stabilire che le funzioni attribuite con il presente decreto all'Avv. Cotrupi Giovanni Antonio, in qualsiasi caso di assenza o impedimento dello stesso, vengano automaticamente conferite al Vice Segretario comunale Dr.ssa Cozzi.
- Contestualmente attribuire al segretario nominato la maggiorazione della retribuzione di posizione di cui ai CCNL in premessa, nella misura del 50% in modo tale da non superare il tetto massimo previsto dalla contrattazione collettiva, pari ad euro 446,93 lorde mensili oltre tredicesima mensilità, per tutta la durata dell'incarico quale segretario titolare di sede convenzionata presso questo comune, oltre oneri riflessi ed irap come per legge a carico dell'ente; l'importo complessivo della maggiorazione della retribuzione di posizione di euro 893,86 mensili, cui va aggiunto il rateo di tredicesima, è quindi da suddividersi con il Comune di Ubaldo, secondo le percentuali stabilite dalla convenzione di segreteria ovvero: 50% Ubaldo (VA) - 50% Cislago (VA), considerato che quest'ultimo ha adottato analogo provvedimento di attribuzione di funzioni gestionali al segretario medesimo.

Disporre la comunicazione del presente provvedimento al Segretario Generale Avv. Giovanni Antonio Cotrupi, nonché agli interessati.

IL SINDACO
Stefano Calegari
(Firmato digitalmente)

* *

Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18.8.2000 n.267

Il Responsabile del Servizio Finanziario e di Ragioneria
Firmato digitalmente
Dr.ssa Giuseppina Cozzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.